

## EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 4 E 5

### ART. 4.

<p>Sostituirlo con il seguente:</p> <p>1. L'attività didattica dei docenti universitari è a tempo pieno o a tempo definito, con la sola esclusione della III fascia docente, ovvero professore ricercatore, a cui si applica esclusivamente il tempo pieno.</p> <p>2. Ciascun professore universitario può optare tra il regime a tempo definito, equivalente ad un minimo di 300 ore annuali, e il regime a tempo pieno, equivalente ad un minimo di 500 ore annuali.</p> <p>3. La scelta di cui al comma 2 deve essere effettuata tramite apposita richiesta da presentare al rettore dell'ateneo almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico.</p> <p>4. L'elettorato passivo a tutte le cariche istituzionali di ateneo, di facoltà di corso di laurea, di scuola di specializzazione, di dottorato e di dipartimento è esclusivamente riservato ai professori universitari che abbiano optato per il regime di tempo pieno.</p>	4. 1.	Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.	Ritirato
<p>Sostituirlo con il seguente:</p> <p>1. Fermo restando il divieto dell'esercizio dell'industria e del commercio, i professori universitari hanno rapporto di lavoro esclusivo con l'università. Possono chiedere all'università di appartenenza, ogni tre anni, di essere autorizzati ad un "impegno a tempo definito". Durante detti periodi il professore universitario perde i diritti all'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche, percepisce uno stipendio ridotto del 50 per cento e può esercitare attività professionale e di consulenza.</p> <p>2. Ogni università, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, emana un regolamento per disciplinare i diritti ed i doveri dei professori "a tempo definito".</p> <p>3 Prima dell'emanazione del regolamento non potrà</p>	4. 2.	Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.	Ritirato

<p>essere autorizzata alcuna richiesta di "impegno a tempo definito".</p> <p>4. Il professore universitario che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si trova nella condizione di "tempo definito" e di volere confermare tale posizione ha diritto di conservare il trattamento economico ed i diritti acquisiti prima dell'approvazione del presente provvedimento.</p>			
<p>Sostituire il comma 1 con il seguente:</p> <p>1. I professori universitari hanno rapporto di lavoro esclusivo con l'ateneo di appartenenza. Ad essi è inibito l'esercizio dell'industria e del commercio, i professori universitari non possono esercitare attività libero-professionali, svolgere incarichi per conto di amministrazioni pubbliche e attività di docenza retribuita a favore di terzi, al di fuori di quanto previsto dal successivo comma 2.</p>	4. 3.	Lenti.	Respinto
<p>Sostituire il comma 1 con il seguente:</p> <p>1. I professori universitari non possono esercitare l'industria ed il commercio, salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 1-bis lettera g) e, fermi restando i casi di incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono esercitare, previa autorizzazione, attività libero-professionale. Possono altresì svolgere, previa autorizzazione, incarichi per conto di amministrazioni pubbliche e attività di docenza retribuita per conto di terzi, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate dall'ente richiedente con l'università.</p>	4. 4.	Il Relatore.	Riformulato
<p>Sostituire il comma 1 con il seguente:</p> <p>1. I professori universitari non possono esercitare l'industria ed il commercio, salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 1-bis lettera g) e, fermi restando i casi di incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono esercitare, previa autorizzazione, attività libero-professionale e assumere incarichi retribuiti conferiti da enti pubblici e privati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni</p>	4. 4 (seconda versione).	Il Relatore.	Approvato
<p>Al comma 1. dono le parole: professori universitari</p>	4. 5.	Grimaldi	Rinunciato

<p>inserire le seguenti: in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e dopo le parole: possono esercitare inserire le seguenti: in via eccezionale. Conseguentemente, alla fine del comma 1, aggiungere i seguenti periodi: I docenti nominati in seguito a concorso bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge non possono esercitare attività libero-professionale. Per la tenuta dei corsi che richiedono una particolare esperienza derivante dall'esercizio di attività professionali gli atenei si avvalgono di docenti esterni di cui al successivo articolo 11.</p>		<p>Carazzi, Maura Cossutta.</p>	
<p>Al comma 1 sopprimere le parole previa autorizzazione.</p>	<p>4. 6.</p>	<p>Palumbo, Aprea, Melograni, Michelini, Rossetto, Sestini, Bonaiuti.</p>	<p>Ritirato</p>
<p>Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:</p> <p>2. Il rettore d'intesa con il preside di facoltà ed il direttore del dipartimento, qualora accerti l'incompatibilità delle attività di cui al comma precedente, con l'adempimento dei compiti istituzionali del professore universitario o conflitti di interesse con l'ateneo, invita il professore a interrompere tale attività.</p> <p>3. I professori che svolgono attività libero-professionale possono sottoscrivere con l'università di appartenenza un contratto di diritto privato che preveda la riduzione dei compiti didattici di cui all'articolo 3, comma 2, dal 40 al 60 per cento e la contestuale riduzione del trattamento economico nella stessa percentuale. In vigore di tale contratto, i professori non possono ricoprire le cariche di rettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento.</p>	<p>4. 7.</p>	<p>Palumbo, Aprea, Melograni, Michelini, Rossetto, Sestini, Bonaiuti.</p>	<p>Ritirato</p>
<p>Sostituire il comma 2 con il seguente:</p> <p>2. I professori universitari possono esercitare, al di fuori degli impegni di servizio, attività professionali, svolgere incarichi per conto di amministrazioni pubbliche e attività di docenza retribuita a favore di terzi nell'ambito di rapporti contrattuali tra l'ateneo di appartenenza, il professore e il committente esterno. I rapporti interni tra l'ateneo e il professore per l'esecuzione del contratto e per il riparto del relativo utile sono regolati da apposito Regolamento di ateneo in modo da garantire la priorità e la prevalenza dell'attività istituzionale sulle altre</p>	<p>4. 8.</p>	<p>Lenti.</p>	<p>Respinto</p>

attività, la salvaguardia delle esigenze di servizio e la prevalenza anche quantitativa del tempo dedicato alle attività istituzionali.			
Al comma 2 sostituire le parole che, sentiti il preside di facoltà e il direttore di dipartimento, accerta con le seguenti: dopo aver acquisito i pareri favorevoli del preside di facoltà e del direttore di dipartimento e accertata.	4. 9.	Il Relatore.	Approvato
Al comma 2, aggiungere infine le parole: È dovere d'ufficio del Rettore controllare che non insorgano incompatibilità e conflitti d'interessi.	4. 10.	Bracco, Soave, Petrella.	Approvato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:  3-bis. I professori autorizzati a svolgere attività libero-professionale sottoscrivono con l'università di appartenenza, secondo modalità deliberate da ciascun ateneo, un contratto di diritto privato che preveda la riduzione dei compiti didattici di cui all'articolo 3, comma 1-bis, dal 40 al 60 per cento e la contestuale riduzione del trattamento economico nella stessa percentuale. In vigenza di tale contratto, i professori non possono ricoprire le cariche di rettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento.	4. 11.	Il Relatore.	Riformulato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:  3-bis. I professori che, previa autorizzazione svolgono attività libero-professionale non saltuaria o assumano incarichi particolarmente impegnativi in termini di tempo sottoscrivono con l'università di appartenenza, secondo modalità deliberate da ciascun ateneo, un contratto di diritto privato che preveda la riduzione dei compiti didattici di cui all'articolo 3, comma 1-bis, dal 40 al 60 per cento e la contestuale riduzione del trattamento economico nella stessa percentuale. In vigenza di tale contratto:  a) ai professori non si applicano i commi dal 7 al 13 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;  b) i professori non possono ricoprire le cariche di rettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento.	4. 11 (seconda versione).	Il Relatore.	Approvato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:  3-bis. Ogni tre anni, i professori universitari possono, a richiesta, essere autorizzati dall'Università di appartenenza ad un impegno a	4. 12.	Lenti.	Respinto

<p>tempo definito per un semestre ed esercitare, in conseguenza di ciò, attività professionale e di consulenza extra moenia. Durante i periodi di impegno a "tempo definito" il professore universitario perde i diritti all'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche e decade da quelle eventualmente esercitate. Egli, inoltre, avrà diritto ad uno stipendio ridotto del 40 per cento. Il professore universitario che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si trova a "tempo definito" può scegliere di confermare tale posizione per il primo semestre utile.</p>			
<p>Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:</p> <p>3-ter. L'autorizzazione è rilasciata dal rettore che, sentiti il preside di facoltà e il direttore del dipartimento, accerta la compatibilità delle attività con l'adempimento dei compiti istituzionali del professore universitario e l'insussistenza dei conflitti di interesse con l'ateneo.</p>	4. 13.	Lenti.	Ritirato
<p>Dopo il comma 3 inserire i seguenti:</p> <p>3-bis. I professori autorizzati a svolgere attività libero-professionale sottoscrivono con l'università di appartenenza il contratto di diritto privato di cui all'articolo 7, che preveda la riduzione dei compiti didattici di cui all'articolo 3, comma 2, dal 40 al 60 per cento e contestuale riduzione del trattamento economico nella stessa percentuale.</p> <p>3-ter. I professori autorizzati all'esercizio delle attività di cui al comma precedente non possono ricoprire le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente del corso di laurea, direttore di dipartimento, direttore di scuola di specializzazione.</p>	4. 14.	Grimaldi, Carazzi, Maura Cossutta.	Rinunciato
<p>Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</p> <p>3-bis. i proventi derivanti da attività compatibili che risultino svolte presso locali e/o strutture degli atenei utilizzando le attrezzature ivi disponibili devono essere così ripartiti: il 70 per cento quale integrazione stipendiale al docente che effettua l'attività stessa, il restante 30 per cento all'ateneo di appartenenza che si impegna, con apposito regolamento, ad utilizzarla per il finanziamento delle attività di ricerca dello stesso docente e dei suoi eventuali collaboratori.</p>	4. 15.	Giovanardi, Follini, Peretti.	Rinunciato
<p>Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:</p>	4. 16.	Nanoli Maloieri	Accantonato

<p>3-bis. I proventi derivanti da attività compatibili che risultino svolte presso locali e/o strutture degli atenei utilizzandone le attrezzature ivi disponibili devono essere così ripartiti: il 70 per cento quale integrazione stipendiale al docente che effettua l'attività stessa, il restante 30 per cento all'ateneo di appartenenza che si impegna, con apposito regolamento, ad utilizzarla per il finanziamento delle attività di ricerca dello stesso docente e dei suoi eventuali collaboratori.</p>		Landolfi, Butti.	
<p>Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:</p> <p>3-bis. La funzione di professore universitario è comunque compatibile senza necessità di autorizzazione con le seguenti attività, svolte nel rispetto degli obblighi istituzionali didattici, organizzativi e di ricerca:</p> <p>a) pubblicazione di libri, di articoli, di sussidi didattici e di qualunque altra forma di collaborazione del pensiero;</p> <p>b) collaborazione saltuaria con aziende editoriali e di informazione;</p> <p>c) svolgimento di conferenze, seminari ed altre attività di libero insegnamento;</p> <p>d) tutte le attività svolte su mandato o designazione da parte dell'ateneo.</p>	4. 17.	Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.	Ritirato
<p>Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</p> <p>3-bis. La funzione di professore universitario è comunque compatibile senza necessità di autorizzazione con le seguenti attività, svolte nel rispetto degli obblighi istituzionali, organizzativi e di ricerca:</p> <p>a) pubblicazione di libri, articoli, di sussidi didattici e di qualunque altra forma di prestazione d'opera intellettuale;</p> <p>b) collaborazione saltuaria con aziende editoriali e di informazione;</p> <p>c) svolgimento di conferenze, seminari ed altre attività di libero insegnamento.</p>	4. 18.	Giovanardi, Follini, Peretti.	Rinunciato

<p>Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:</p> <p>3-bis. Fatta esclusione dell'attività di natura medico-assistenziale relativa alle facoltà del settore medico-sanitario, non sono compatibili attività che comportino l'esistenza presso gli atenei di strutture e/o organizzazioni stabili, salvo l'esistenza di apposite convenzioni da rivedere su base biennale. Sono altresì previsti accordi-quadro di ciascun singolo ateneo che consentano ai professori, previa autorizzazione dell'ateneo di appartenenza o nella salvaguardia dei compiti istituzionali, contratti di collaborazione con studi e società professionali esterne all'università stessa.</p>	<p>4. 19.</p>	<p>Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.</p>	<p>Ritirato</p>
---	---------------	---	-----------------